

Mirandola, 29/11/2019.

Disposizione n° 18

Prot.. 36892/8.5

Oggetto: Deroghe per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante di prodotti alimentari nelle frazioni – individuazione fino al 31.12.2020 dei posteggi nelle frazioni del Comune di Mirandola.

- **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

Visto il D.lgs. 114/98 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"*;
Vista la L.R. 12/99 *"Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs 114/98"* e successive modificazioni;
Rilevato che l'art.3 co.4 della L.R.12/1999 prevede la possibilità per il Comune di stabilire deroghe alle limitazioni previste per l'attività di vendita in forma itinerante;
Vista circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento del Vigili del Fuoco del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 3794 del 12/03/2014, *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi"*;

Verificato:

- che in seguito al sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha così duramente colpito il territorio del comune di Mirandola, alcune attività economiche hanno cessato la propria attività;
- che nelle frazioni l'attività di vendita di prodotti alimentari è limitata a pochissimi esercizi, tanto che alcune frazioni sono state commercialmente individuate come "aree fragili" ai fini della normativa regionale vigente;
- che già in passato si è sperimentata l'individuazione di alcuni posteggi isolati per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari nelle frazioni;

Vista la propria disposizione n. 14 del 23.12.2014 prot. 41279/8.5 recante ad oggetto *"Deroghe per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante di prodotti alimentari – istituzione fino al 31.12.2016 di ulteriori posteggi isolati nelle frazioni di Mirandola"*;

Vista la propria disposizione n.07 del 14/05/2015 prot. 15338/8.5 recante ad oggetto *"deroghe per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante di prodotti alimentari nelle frazioni – istituzione fino al 31.12.2016 di alcuni posteggi nella frazione di Cividale e modifica della propria disposizione n. 14 del 23.12.2014 prot. 41279/8.5"*;

Vista la propria disposizione n.06 del 10/05/2017 prot. 15107/8.5 recante ad oggetto *"deroghe per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante di prodotti alimentari nelle frazioni – istituzione fino al 31.12.2018 di alcuni posteggi nella frazione di Cividale a conferma della propria disposizione n. 07 del 14/05/2015 prot. 15338/8.5"*;

Verificato che l'integrazione dell'offerta commerciale avvenuta attraverso il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati individuati nel corso degli anni precedenti, pur svolgendosi in molti casi in modo saltuario e occasionale, ha avuto un positivo riscontro da parte degli abitanti delle frazioni interessate;

Dato atto che nello scorso biennio non sono pervenute richieste per l'utilizzo di più di un posteggio per giornata per frazione;

Ritenuto, per tale motivo, di prorogare al 2020 questa sperimentazione attuata mediante deroga all'esercizio del commercio itinerante confermando non più di due posteggi per ognuna delle aree individuate dal presente atto;



Vista la richiesta presentata dal Comitato Frazionale di Tramuschio in data 26/11/2019, protocollo n. 36469/8.5, finalizzata ad ottenere l'istituzione di un mercato settimanale anche nella giornata del lunedì, oltre a quelle già definite del mercoledì e del venerdì;

Ritenuto, di introdurre sperimentalmente la possibilità di deroga al commercio itinerante nella giornata di lunedì per lo stesso numero di posteggi già individuati per i mercati di Tramuschio del mercoledì e del venerdì, stante che ad oggi non vi sono operatori su aree pubbliche che partecipano a tali mercati;

Visto l'art.107 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento sig. Franco Mazerti, in qualità di istruttore direttivo addetto al servizio Interventi Economici

In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in essa contenuto,

DISPONE

a) di dare atto che le disposizioni relative alle deroghe in oggetto prevedono (testo coordinato):

1) fino al 31.12.2020 la deroga alle limitazioni introdotte dall'art.3 co.4 della L.R.12/99 per l'attività di vendita in forma itinerante di prodotti alimentari nelle giornate, nelle frazioni e nei posteggi indicati nella seguente tabella, come individuati nelle planimetrie allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

GIORNO	FRAZIONE e ubicazione	N. POSTEGGI Individuati con il presente atto fino al 31.12.2020	n. posteggi già individuati nell'area
lunedì	S. Giacomo Roncole Piazzale Don Zeno di Nomadelfia	<i>posteggi per la vendita di prodotti alimentari:</i> - n. 1 di mt. 8 x mt. 5 - n. 2 di mt. 7 x mt. 3	
	San Martino Spino Piazza Airone		<i>posteggio per la vendita di prodotti alimentari:</i> - n. 1 di mt. 8 x mt.5
	Tramuschio via Fila	<i>posteggi per la vendita di prodotti alimentari:</i> - n. 1 di mt. 7,5 x mt.5 - n. 2 di mt. 8 x mt.5	
martedì	San Martino Spino Piazza Airone		<u>Mercato</u> <i>posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari:</i> - n. 1 di mt. 8 x mt.5 - n. 2 di mt. 8 x mt.5 - n. 3 di mt.10 x mt.5 - n. 4 di mt. 8 x mt.5 -posteggio per imprenditori agricoli: - A mt.5 x mt.5



mercoledì	Tramuschio Via Fila		<u>Mercato a merceologia esclusiva</u> , per la vendita di prodotti alimentari (consentita la vendita di prodotti alimentari su una superficie espositiva massima del 30% del posteggio) - posteggio n.1 di mt. 7,5 x mt.5 - posteggio n. 2 di mt. 8 x mt.5
giovedì	Quarantoli Piazzale Ferdinando Grana	posteggi per la vendita di prodotti alimentari: - n. 2 di mt. 8 x mt. 5	<u>posteggio</u> per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari: - n. 1 mt. 8 x mt.5
	Cividale Piazzale adiacente Via Bering	posteggi per la vendita di prodotti alimentari: - n. 1 di mt. 8 x mt. 5 - n. 2 di mt. 8 x mt. 3	
venerdì	Tramuschio Via Fila		<u>Mercato a merceologia esclusiva</u> , per la vendita di prodotti alimentari (consentita la vendita di prodotti alimentari su una superficie espositiva massima del 30% del posteggio) - posteggio n. 1 mt. 7,5 x mt.5 - posteggio n. 2 mt. 8 x mt.5
	Gavello Piazzale delle valli	posteggio per la vendita di prodotti alimentari: - n. 2 di mt. 8 x mt. 5	<u>posteggio</u> per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari: - n. 1 mt. 8 x mt.5
	Mortizzuolo Via Baraldini	posteggi per la vendita di prodotti alimentari: - n. 1 di mt. 10 x mt. 5 - n. 2 di mt. 10 x mt. 5	
sabato	Gavello Piazzale delle valli	posteggi per la vendita di prodotti alimentari: - n. 1 di mt. 8 x mt. 5 - n. 2 di mt. 8 x mt. 5	

2)l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di vendita, sui posteggi individuati con il presente atto per le aree e per le giornate suddette, è rilasciata anche alla spunta ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in base ai criteri di priorità di cui alla delibera della Giunta Regionale 26/07/99 n° 1368 e successive modificazioni;



**3) l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è valida dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
l'area dovrà risultare completamente sgombra a partire dalle ore 20,00;**

b) la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per quindici giorni.

La Responsabile del Servizio Interventi Economici

Dott.ssa Miranda Corradi

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.lgs. 82/2005)